



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO



AUTORIZZAZIONE N. 4 DEL 13-01-2016

OGGETTO: D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e smi; L.R. 21.1.2000, n. 3 e smi.
Ditta: Golinrecycling srl, con sede legale in Via G. Carducci n. 29, Auronzo di Cadore. Modifica autorizzazione n.74/ECO del 31/07/2013 all'esercizio di impianto di recupero di rifiuti non pericolosi/pericolosi e smaltimento di rifiuti non pericolosi, sito in Zona Industriale Villanova a Longarone.

IL DIRIGENTE

- VISTA l'autorizzazione provinciale n. 74/ECO del 31.7.2013, rilasciata alla ditta Golinrecycling srl, con sede legale in Via G. Carducci n. 29, Auronzo di Cadore, all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi/pericolosi e smaltimento di rifiuti non pericolosi, sito in Zona Industriale Villanova a Longarone;
- VISTA la richiesta datata 9.7.2015 della ditta Golinrecycling srl (prot. Prov. n. 30719 del 9.7.2015), di modifica dell'autorizzazione all'esercizio n. 74/ECO del 31.7.2013;
- PRESO ATTO che le modifiche richieste riguardano:
 - aggiornamento qualitativo e quantitativo dei CER autorizzati;
 - revisione delle aree e delle modalità di stoccaggio dei rifiuti trattati, dei prodotti ottenuti (EoW), dei prodotti EoW di provenienza extra impianto, sia internamente al capannone che sui piazzali esterni;
 - aggiornamento delle modalità di controllo radiometrico sui rifiuti gestiti;
 - applicazione di sistemi di gestione dell'attività in conformità ai Regolamenti Europei N. 333/2011 e 715/2013;
 - introduzione di una pressa e una cesoia per la lavorazione di prodotti EoW;
- VISTA la comunicazione prot. Prov. n. 31668/ECO del 16.7.2015 alla ditta Golinrecycling srl, di avvio del procedimento per il rilascio di modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- VISTE le risultanze dell'incontro istruttorio tenutosi presso la sede della Provincia di Belluno in data 1.9.2015, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera c) della L.R. 3/2000;



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

- VISTA la nota prot. Prov. n. 40199/ECO del 15.9.2015, di richiesta di documentazione integrativa;
- VISTA la nota datata 30.9.2015 di Golinrecycling srl (prot. Prov. n. 43888 del 2.10.2015), di trasmissione delle integrazioni richieste con nota prot. Prov. n. 40199/15.9.2015;
- VISTA la nota prot. n. 16112 del 9.11.2015 (prot. Prov. n. 50207 del 9.11.2015), con la quale il Comune di Longarone, relativamente alla richiesta della Golinrecycling srl, ha comunicato che:
 - nulla osta rispetto alla normativa di cui alla Legge 447/1995 (inquinamento acustico);
 - per quanto attiene alla diversa e modificata disposizione delle materie prime End of Waste si confermano le prescrizioni di cui alla deliberazione consiliare n. 37 del 8.7.2013;
- VISTA la deliberazione n. 37 del 8.7.2013 del Consiglio comunale di Longarone;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 21.1.2000, n. 3, per le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione alla realizzazione degli impianti delegate alle Province, le Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente svolgono le funzioni della conferenza di cui all'art. 208, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006, e di cui all'art. 23, commi 2, lettera e), e 3 della L.R. 3/2000;
- PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente, nella seduta del 10.11.2015, ha valutato la richiesta della ditta Golinrecycling srl, esprimendo parere favorevole con prescrizioni;
- DATO ATTO che la C.T.P.A., nella seduta del 10.11.2015, ha svolto le funzioni della conferenza di servizi di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. 3/00 e che, pertanto, il progetto in argomento viene approvato ai sensi dell'art. 208, comma 6, del decreto legislativo 152/06, e dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 3/00, e quindi sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali per la realizzazione delle opere previste dal progetto;
- VISTO il certificato n. 015/2013 di cui ai Regolamenti Europei UE nn. 333/2011 e 715/2013, rilasciato da Certification Europe srl di Novara alla Golinrecycling srl, valido sino al 19.12.2016;
- VISTA la documentazione integrativa pervenuta con nota datata 22.12.2015 (prot. Prov. n. 57543 del 23.12.2015) della Golinrecycling srl;



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

- VISTE le garanzie finanziarie prestate dalla ditta Golinrecycling srl: polizza fideiussoria N. 40077891001926 stipulata con TUA Assicurazioni SpA - Agenzia di Silea TV e polizza di Assicurazione della responsabilità ambientale insediamenti N. 721236596, stipulata con Allianz spa - Agenzia di Pieve di Cadore;
- RITENUTO che non sussistono motivi ostativi per procedere alla modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, come richiesto dalla ditta Golinrecycling srl;
- VISTO il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e smi;
- VISTA la L.R. 21.1.2000, n. 3 e smi;
- VISTA la DGRV n. 2299 del 9.12.2014;
- VISTA la DCRV n. 30 del 29.4.2015: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;
- VISTA la DGRV n. 2721 del 29.12.2014: "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero rifiuti";
- VISTI gli artt. n. 216 e 217 del T.U.LL.SS. del 1934 e fatte salve le competenze poste a carico del Comune con riferimento ad essi;
- VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

AUTORIZZA

Art. 1) E' rilasciata alla ditta Golinrecycling srl, con sede legale in Via G. Carducci n. 29, Auronzo di Cadore (BL), la modifica dell'autorizzazione N. 74/ECO del 31.7.2013 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi/pericolosi e smaltimento di rifiuti non pericolosi, sito in Zona Industriale Villanova a Longarone (BL) - mappali 442 e 444 del foglio 35 del N.C.T. del Comune di Longarone.

Art. 2) Le lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 dell'autorizzazione N. 74 del 31.7.2013 sono così rispettivamente sostituite:

"a) messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi con eventuale selezione, cernita e riduzione



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

volumetrica ed eventuale recupero (R4) per la produzione di End of Waste per l'industria metallurgica;

b) messa in riserva (R13) con selezione, cernita, cesoiatura ed eventuale riduzione volumetrica di rifiuti non pericolosi, da avviare al recupero presso altri impianti;

c) deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi, da avviare a smaltimento presso altri impianti;

d) messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, da avviare al recupero presso altri impianti.

Art. 3) La validità della presente autorizzazione di modifica è fissata, in conformità all'autorizzazione N. 74/ECO del 31.7.2013, al 31 luglio 2023 e potrà essere rinnovata su istanza degli aventi titolo, da presentarsi almeno centottanta giorni prima della scadenza.

Art. 4) La tabella di cui all'art. 3) dell'autorizzazione N. 74 del 31.7.2013 è sostituita dalla seguente tabella:

CER		<i>q.tà max istantanea stoccabile (ton)</i>	<i>q.tà annua trattata (ton/anno)</i>	<i>operazioni di recupero/smaltimento</i>
AREA A (Rif. TAV U LAY-OUT 01.06.2015)				
Rifiuti di ferro, acciaio, ghisa e loro leghe				
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti			
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti			
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi			
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi			
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti			
15 01 04	imballaggi metallici			
16 01 17	metalli ferrosi	120	4000	
17 04 05	ferro e acciaio			
19 01 02	metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti			
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17			
19 12 02	metalli ferrosi			
20 01 40	metallo			



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO



CER	q.tà max istantanea stoccabile (ton)	q.tà annua trattata (ton/anno)	operazioni di recupero/smaltimento	
AREA B (Rif. TAV U LAY-OUT 01.06.2015)				
Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe				
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	120	4000	R13 con eventuale selezione, cernita e riduzione volumetrica + eventuale R4 per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI, EURO, Reg. UE 715 EoW
10 06 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria			
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti			
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti			
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti			
11 05 01	zinco solido			
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti			
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi			
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi			
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti			
15 01 04	imballaggi metallici			
16 01 18	metalli non ferrosi			
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)			
17 04 01	rame, bronzo, ottone			
17 04 02	alluminio			
17 04 03	piombo			
17 04 04	zinco			
17 04 06	stagno			
17 04 07	metalli misti			
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi			
19 12 03	metalli non ferrosi			
20 01 40	metallo			
AREA C (Rif. TAV U LAY-OUT 01.06.2015)				
Spezzoni di cavo di rame/alluminio ricoperto				
16 01 18	metalli non ferrosi	35	800	R13 con cesoiatura
16 01 22	componenti non specificati altrimenti			
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			
17 04 01	rame, bronzo, ottone			
17 04 02	alluminio			
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10			



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

CER		<i>q.tà max istantanea stoccabile (ton)</i>	<i>q.tà annua trattata (ton/anno)</i>	<i>operazioni di recupero/smaltimento</i>
ALTRE AREE INTERNE (Rif. TAV U LAY-OUT 01.06.2015)				
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici			
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	25	600	R13 con selezione e cernita
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	40	1400	R13 con selezione e cernita
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	10	1000	D15
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	1,5	50	R13/D15 con selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica
15 01 03	imballaggi in legno	4,5	800	R13 con eventuale riduzione volumetrica
15 01 06	imballaggi in materiali misti	7,5	650	R13/D15 con selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	13	150	R13
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	10	100	R13
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	25	500	R13
20 01 40	metallo	1	70	R13 con eventuale selezione, cernita e riduzione volumetrica + eventuale R4 per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. UE 333 EoW
19 12 12	rifiuti non pericolosi propri e prodotti dall'attività di recupero e destinati ad altri impianti	deposito temporaneo		



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Art. 5) L'art. 4 dell'autorizzazione N. 74 del 31.7.2013 è così sostituito:

“CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO DELL'IMPIANTO

La capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti dell'impianto è pari a 412,5 ton, delle quali 364,5 ton di rifiuti non pericolosi e 48 di rifiuti pericolosi. Restano fermi i quantitativi massimi istantanei stoccabili di rifiuti fissati al precedente art. 4) per le singole aree dell'impianto”.

Art. 6) L'art. 5 dell'autorizzazione N. 74 del 31.7.2013 è così sostituito:

“GARANZIE FINANZIARIE

La ditta Golinrecycling srl, pena la sospensione della presente autorizzazione, deve presentare alla Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione medesima, l'adeguamento al presente provvedimento delle garanzie finanziarie già prestate per la gestione dell'impianto, con innalzamento del massimale conseguente all'aumento dei quantitativi istantanei massimi di rifiuti stoccabili presso l'impianto”.

Art. 7) L'art. 6 dell'autorizzazione N. 74 del 31.7.2013 è così sostituito:

”PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO

- a) Lo stoccaggio, anche provvisorio, del materiale da destinare a recupero dovrà avvenire assicurando il decoro e l'igiene, evitando che vi possa essere dispersione del materiale da trattare oltre i limiti dell'area di proprietà (giusta delib. n. 37 del 8.7.2013 del Consiglio comunale di Longarone).
- b) I rifiuti gestiti presso l'impianto non devono essere radioattivi ai sensi del D.Lgs. 17.3.1995, n. 230 e smi. E' fatto salvo l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 230/95 e D.Lgs. 100/2011 (sorveglianza radiometrica). La ditta Golinrecycling srl, entro il 15 febbraio 2016, deve attuare il piano di intervento per la sorveglianza radiometrica sui rottami metallici proposto dal proprio Esperto Qualificato in radioprotezione dott. fis. Pavarin Giorgio Marco, che prevede:
1) la dotazione di un monitor portatile per la misura dell'irraggiamento X-gamma, da utilizzare in particolare a seguito di eventuale allarme segnalato dal portale radiometrico fisso già installato; 2) corso di formazione in radioprotezione degli operatori dello stabilimento; 3) sopralluogo dell'Esperto Qualificato in radioprotezione per verificare la funzionalità del portale installato ed effettuare un controllo radiometrico di cumuli, depositi e ambienti dello stabilimento. Dell'attuazione del piano di intervento deve esserne data comunicazione, entro il 29.2.2016, alla



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Provincia e ad ARPAV-DAP di Belluno.

- c) I rifiuti di cui al precedente art. 4), per i quali devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 14.3.2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”, dovranno essere gestiti in conformità a quanto stabilito dallo stesso D.Lgs. 49/2014.
- d) Il lay-out dell'impianto è individuato nella planimetria denominata “Tav. U LAY-OUT 01.06.2015” dello Studio Net Project srl di Padova che, allegata alla presente autorizzazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Sui piazzali esterni dell'impianto è previsto il deposito di materiali ex art. 184-ter D.Lgs. 152/06 (End of Waste) derivanti sia dalla propria attività di recupero rifiuti che ricevuti da terzi. Lo stoccaggio sarà realizzato in cumuli, suddivisi per tipologia merceologica e per specifiche commerciali.
- e) Deve essere effettuato, annualmente, un intervento di disinfestazione contro gli insetti molesti (es. zanzare). L'effettuazione dell'intervento deve essere registrato sui quaderni dell'impianto predisposti ai sensi dell'art. 28, c. 2, della L.R. 3/2000.
- f) Deve essere rispettato il parere prot. n. 3851-2006 del 12.6.2006 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno:
- qualora nel deposito il livello del rumore sia elevato, l'impianto di allarme dovrà essere anche di tipo ottico;
 - l'impianto di illuminazione d'emergenza dovrà essere esteso anche all'esterno delle uscite di sicurezza.
- g) Le emissioni sonore provenienti dall'esercizio dell'impianto devono rispettare i limiti previsti dalle zonizzazioni acustiche comunali.
- h) Deve essere posta particolare attenzione a verificare la conformità dei rifiuti in entrata all'impianto con quanto prescritto dall'autorizzazione, con particolare riguardo alle sostanze pericolose (PCB).
- i) Devono altresì essere rispettate le seguenti indicazioni:
- è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose;
 - la messa in riserva ed il deposito preliminare dei rifiuti devono avvenire esclusivamente nelle aree allo scopo destinate, evitando la miscelazione dei rifiuti con altri materiali presenti, ivi comprese le EoW;
 - tutte le sezioni destinate alla messa in riserva e al deposito preliminare dei rifiuti devono essere



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO



munita di contrassegno ben visibile, secondo la normativa vigente, che renda noto il contenuto a seconda delle tipologie per le quali sono destinate; possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti; essere dotate di idonea pavimentazione;

- la messa in riserva dei rifiuti ed il deposito preliminare devono avvenire con modalità tali da non compromettere il successivo trattamento e smaltimento, da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l'integrità dell'ambiente naturale;
- i rifiuti devono essere stoccati al riparo dagli agenti atmosferici. Devono essere evitate contaminazioni delle acque meteoriche; qualora le acque meteoriche risultino contaminate dai rifiuti stoccati o dalla loro movimentazione, esse dovranno essere gestite secondo la normativa vigente;
- devono, in ogni modo, essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo o accidentale, delle situazioni igienico - sanitarie ed ambientali preesistenti; le operazioni di carico-scarico dei rifiuti devono avvenire evitando la dispersione di emissioni;
- la conduzione dell'impianto deve avvenire nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, secondo le specifiche degli elaborati di progetto e di gestione.

Art. 8) L'art. 7 dell'autorizzazione N. 74 del 31.7.2013 è così sostituito:

"MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO R13 e R4 PER LA PRODUZIONE DI END OF WASTE PER L'INDUSTRIA METALLURGICA"

“Per i rifiuti *“Rifiuti di ferro, acciaio, ghisa e loro leghe”* e *“Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe”* di cui al precedente art. 4, per i quali sono previste le operazioni di recupero *“R13 e R4 per la produzione di end of waste per l'industria metallurgica”*, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. i rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
2. i rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE e smi della Commissione e non superano i valori di cui all'allegato IV del Regolamento CE n. 850/2004 e successivo Regolamento UE n. 1342/2014;
3. la materia prima secondaria ottenuta per l'industria metallurgica deve avere caratteristiche conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI per i materiali ferrosi e UNI e EURO per i materiali non ferrosi;
4. le operazioni di recupero devono essere eseguite nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti Europei UE nn. 333/2011 e 715/2013”.

Art. 9) L'art. 8 dell'autorizzazione N. 74 del 31.7.2013 è abrogato.



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Art. 10) La lettera a) dell'art. 9 dell'autorizzazione N. 74 del 31.7.2013 è così sostituita:

"a) I campionamenti e le analisi dei rifiuti necessari per la corretta gestione dell'impianto devono essere eseguiti secondo i disposti del D.M. 5.2.1998 e smi e dei Regolamenti Europei UE nn. 333/2011 e 715/2013".

Art. 11) L'art. 10) dell'autorizzazione N. 74 del 31.7.2013 è abrogato.

Art. 12) All'art. 17, lett. a), le parole "Tav. 2 datata 08/03/2013 ed allegata alla presente" sono sostituite dalle parole "Tav. U LAY-OUT 01.06.2015" dello Studio Net Project srl di Padova ed allegata alla presente".

Art. 13) La presente autorizzazione deve essere conservata unitamente all'autorizzazione N. 74 del 31.7.2013 e ne forma parte integrante e sostanziale. E' confermata ogni altra disposizione e contenuto di detta autorizzazione, non in contrasto con il presente provvedimento.

Art. 14) La presente autorizzazione è rilasciata in bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e smi, alla ditta ditta Golinrecycling srl ed inviata in copia a: Comune di Longarone, ARPAV - DAP di Belluno, ULSS 1 Belluno, Regione Veneto-Direzione Ambiente, Arpav TV - Servizio Osservatorio Rifiuti e Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno.

Art. 15) Avverso il presente provvedimento può essere promossa azione di annullamento entro 60 giorni avanti al TAR del Veneto (ricorso giurisdizionale) ovvero entro 120 giorni avanti al Capo dello Stato (ricorso amministrativo).

IL DIRIGENTE
Settore Ambiente e Territorio
- arch. Paolo Centelleghè -